



Direzione Tutela e Risanamento
Ambientale - Programmazione
Gestione Rifiuti

Settore Grandi Rischi Industriali

Torino, 13 FEB. 2004

Prot. n° 2455 /22.3



**Al Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
Servizio per la Valutazione dell'Impatto
Ambientale
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA**

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio <small>Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale</small>	
Prot del	23/02/2004
DSA/2004/00	04299

**e p.c. Al Ministero delle Attività Produttive
Direzione Generale Fonti di Energia
Ufficio B6
Via Molise, 2
00187 ROMA**

**All'APAT
Dipartimento Rischio Radiologico
e Nucleare
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 ROMA**

**Alla Società SOGIN S.p.A.
Via Torino, 6
00184 ROMA**

Oggetto: Trasmissione parere ex art. 6 – Legge 349/1986, relativo alle “Attività di decommissioning – Disattivazione accelerata per il rilascio incondizionato del Sito” riguardanti l’impianto nucleare E. Fermi ubicato in Comune di Trino – VC, presentato dalla Società SOGIN S.p.A. – Roma.

Con la presente, si trasmette, per il seguito di competenza, copia della Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 22-11686 del 9 febbraio 2004, relativa all’oggetto.

Distinti saluti.

All. n. 1

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Michele PALUMBO

Via Principe Amedeo, 17 - 10128 Torino
Tel. 011.4321351 - Fax 011.4324541
e-mail: rischi.industriali@regione.piemonte.it



GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

Verbale n. 276

Adunanza 9 febbraio 2004

L'anno duemilaquattro il giorno 9 del mese di febbraio alle ore 15:30 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di ~~Enzo GHIGO~~ Presidente, William CASONI Vicepresidente e degli Assessori Franco Maria BOTTA, Ugo CAVALLERA, Giuseppe FARASSINO, Caterina FERRERO, Giovanni Carlo LARATORE, Giampiero LEO, Ettore RACCHELLI, Roberto VAGLIO, Mariangela COTTO, ~~Valter GALANTE, Gilberto PICCHETTO FRATIN,~~ con l'assistenza di Guido ODICINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sono assenti il Presidente GHIGO e gli Assessori: COTTO, GALANTE, PICCHETTO FRATIN

(Omissis)

D.G.R. n. 22 - 11686

OGGETTO:

Parere regionale ex art. 6 della L. 349/86 espresso ai sensi dell'art 18 della L.R. 40/1998 relativo alle "Attività di Decommissioning-Disattivazione accelerata per il rilascio incondizionato del sito" relative all'impianto nucleare di Trino, ubicato in Comune di Trino, Provincia di Vercelli presentato dalla Società SOGIN S.p.A. - Roma.

A relazione dell' Assessore CAVALLERA:

La Sogin S.p.A., con sede legale in Roma, via Torino 6, ha presentato alla Regione Piemonte in data 8 settembre 2003 il progetto di "Attività di Decommissioning-Disattivazione accelerata per il rilascio incondizionato del sito" relative all'impianto nucleare di Trino, ubicato in Comune di Trino, Provincia di Vercelli ed il relativo Studio di impatto ambientale, ai fini dell'avvio della procedura di valutazione di compatibilità ambientale ex art. 6 della L. 349/86.

Contestualmente, la Società ha depositato presso l'ufficio regionale di deposito progetti la copia per la consultazione da parte del pubblico ex art. 5, comma 2 del D.P.C.M. n. 377/88.

In data 7 settembre 2003 ha fatto pubblicare sui quotidiani La Stampa ed Il Giornale ed in data 9 settembre su periodici locali, l'avviso al pubblico, relativo alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale al Ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del già citato D.P.C.M. n. 377/88.

Il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico, di cui all'art. 7, comma 3, della L.R. 40/98, istituito con D.G.R. 21-27037 del 12 aprile 1999 ("Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione". Individuazione dell'organo tecnico e prime disposizioni attuative), ha provveduto, così come disposto nella già citata D.G.R., ad individuare nel Settore Grandi Rischi Industriali della Direzione Tutela e Risanamento Ambientale, Programmazione e Gestione Rifiuti la struttura responsabile del procedimento per la specifica tipologia di opera e le Direzioni coinvolte in

ragione delle componenti ambientali e delle altre competenze più significative per la conduzione dell'istruttoria regionale.

A sua volta la Direzione Tutela e Risanamento Ambientale, Programmazione e Gestione Rifiuti ha provveduto a far pubblicare sul B.U. della Regione Piemonte n° 40 del 2° ottobre 2003 il comunicato contenente la notizia dell'avvenuto deposito del progetto in oggetto e della sua messa a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per i 30 giorni previsti, presso l'ufficio di deposito-progetti (di cui all'art. 23, comma 1 lett. a della L.R. 40/98), nonché l'indicazione del Responsabile del procedimento e, con successivo atto, del Responsabile dell'istruttoria, nominati al suo interno.

A seguito del deposito il progetto è stato consultato da una persona e sono pervenute osservazioni da parte di CGIL Piemonte, Legambiente, Associazione Pokenon.

Per quanto riguarda la documentazione presentata, si rileva preliminarmente che è stata fornita, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.C.M. 27 dicembre 1988, copia della dichiarazione giurata che attesta l'esattezza delle allegazioni.

In merito al proponente va evidenziato che la Società Sogin, costituita in data 31 maggio 1999 in attuazione di quanto previsto all'art. 13, comma 2, lettera e) del "Decreto Bersani" D.Lgs. n° 79 del 16 marzo 1999, con decorrenza 1 novembre 1999, è titolare di tutti i beni ed i rapporti giuridici che in precedenza facevano capo alla Struttura Gestione Impianti Nucleari di Enel S.p.A.. La società ha per oggetto sociale l'esercizio delle attività relative allo smantellamento degli impianti nucleari dismessi, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti nel rispetto degli indirizzi formulati dal Ministero delle Attività Produttive.

Successivamente, con l'OPCM 3267/2003 "Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emilia Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima sicurezza", il Presidente della Sogin è stato nominato Commissario delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari ed è stato previsto che, ai fini di consentire il conseguimento delle finalità dell'ordinanza, le licenze e le autorizzazioni di qualsiasi genere pertinenti agli impianti assegnati alla Società, fossero trasferite alla Sogin, sulla base di apposito provvedimento commissariale.

Il progetto presentato ha come oggetto le attività di disattivazione ("decommissioning") dell'impianto nucleare di Trino, finalizzate alla restituzione del Sito privo da vincoli di natura radiologica ed ambientale, con la predisposizione dei materiali prodotti per il conferimento al Deposito Nazionale.

Le attività previste sono divise temporalmente in tre macrofasi e le condizioni di riferimento assunte a base del programma sono, essenzialmente, la disponibilità del Deposito Nazionale al 1 gennaio 2009 ed il rilascio del Sito entro il 2014.

PRIMA FASE (anni 2004 -2006) Sviluppo della progettazione e realizzazione delle attività propedeutiche allo smantellamento. In questa prima fase i materiali rilasciabili verranno immediatamente allontanati dal sito ed i rifiuti prodotti saranno gestiti provvisoriamente sul sito utilizzando edifici già esistenti.

SECONDA FASE (anni 2007 - 2013) Si affronterà lo smantellamento dell'Isola nucleare vera e propria, il trattamento/condizionamento dei rifiuti pregressi ed il trattamento/condizionamento dei materiali attivati già rimossi dal reattore, la demolizione degli edifici convenzionali, nonché la decontaminazione e successiva demolizione degli edifici in Zona controllata. I materiali rilasciabili verranno immediatamente allontanati dal sito ed i rifiuti prodotti saranno stoccati temporaneamente negli edifici già disponibili sull'impianto in attesa di essere conferiti al Deposito Nazionale.

TERZA FASE (anni 2013 - 2014) Si completeranno le attività di demolizione degli edifici e sarà effettuato il monitoraggio finale del sito raggiungendo, al 31 dicembre 2014 le condizioni "prato verde".

Per l'istruttoria del progetto, è stata attivata ai sensi dell'art. 18 della L.R. 40/98 una Conferenza di Servizi alle cui sedute sono stati convocati i seguenti soggetti pubblici interessati, di cui all'art. 9 della succitata L.R. 40/98: i Comuni di Trino, Bianzè, Camino, Costanzana, Crescentino, Fontanetto Po, Livorno Ferraris, Morano Po, Palazzolo Vercellese, Ronsecco, Saluggia, Tricerro, la Provincia di Vercelli, le Aziende Sanitarie Locali n. 7, n. 11 e n. 21, l'A.R.P.A. - Referente VIA, Dipartimento provinciale di Vercelli, Dipartimento Subprovinciale di Ivrea, l'Ente Parco del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, l'Ente di gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - tratto vercellese, nonché i funzionari nominati dalle Direzioni competenti per l'istruttoria tecnica regionale.

Per lo svolgimento dell'istruttoria regionale di cui trattasi sono stati svolti quattro incontri dell'organo tecnico e tre conferenze dei servizi, alla seconda delle quali è stato invitato a partecipare anche il proponente, cui sono stati richiesti specifici chiarimenti.

Nel corso dell'istruttoria il proponente ha fatto pervenire in data 19 novembre 2003 ulteriore documentazione contenente chiarimenti progettuali predisposti a seguito di quanto emerso nella riunione della Conferenza di Servizi a cui è stato invitato a partecipare.

Sulla base delle valutazioni formulate nelle sedute della Conferenza di Servizi, degli approfondimenti svolti e della sintesi predisposta dai funzionari che hanno partecipato all'istruttoria tecnica regionale, dell'apporto dell'A.R.P.A., tenuto conto di tutta la documentazione presentata dal proponente, dei contributi pervenuti dai soggetti ex art. 9 della L.R. 40/1998, delle osservazioni da parte del pubblico ed in relazione a quanto disposto dal D.P.C.M. 377/88 e dal D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e successive modificazioni e integrazioni, si rappresenta quanto segue.

Il quadro di riferimento assunto da Sogin per la programmazione delle attività di decommissioning può essere così sinteticamente riassunto:

- in data 26 luglio 1990 il CIPE ha deliberato la chiusura definitiva dell'impianto dando mandato all'ENEL di eseguire le operazioni necessarie a portare l'impianto alle condizioni di "custodia protettiva passiva" e di predisporre i piani per il decommissioning;
- in attuazione a quanto disposto all'art.13, comma 2, lettera e) del "Decreto Bersani" D.Lgs. n° 79 del 16 marzo 1999 Enel S.p.A. ha costituito Sogin S.p.A. la Società avente per oggetto sociale l'esercizio delle attività relative allo smantellamento degli impianti nucleari dismessi, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti nel rispetto degli indirizzi formulati dal Ministero delle Attività Produttive;
- in data 14 dicembre 1999 il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ha presentato il documento "Indirizzi strategici per la gestione degli esiti del nucleare", trasmesso al Parlamento, con il quale vengono fissati gli indirizzi programmatici relativi alla "disattivazione accelerata degli impianti nucleari, superando la fase di messa in Custodia Protettiva Passiva e procedendo direttamente allo smantellamento, fino al rilascio incondizionato del sito entro il 2020".
- I succitati indirizzi sono stati successivamente riconfermati con il D.M. 7 maggio 2001 - "Indirizzi strategici ed operativi alla Sogin".
- Successivamente, nel dicembre 2001 Sogin ha presentato al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato l'istanza di disattivazione dell'impianto di Trino e la documentazione di supporto;
- in seguito all'emanazione dell'OPCM 3267/2003 "Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio, Campania,

Emilia Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima sicurezza", le attività finalizzate alla disattivazione sono state accelerate.

Alla luce del suesposto quadro di riferimento la Sogin S.p.A., come meglio evidenziato nel Documento "nota di chiarimento successiva alla Conferenza dei servizi della Regione Piemonte del 5 novembre 2003" ha elaborato il progetto "secondo un programma articolato sulla base dei requisiti facenti parte integrante degli indirizzi governativi, imperniati sulla disponibilità del Deposito nazionale a partire da gennaio 2009" e non ha ritenuto opportuno descrivere altre strategie oltre a quella dello "smantellamento accelerato" salvo analizzare, nel citato documento, peraltro in modo sintetico e non sufficientemente approfondito, le conseguenze di un eventuale ritardo nei tempi di disponibilità del Deposito nazionale.

Si evidenzia a tal proposito che l'analisi delle alternative progettuali è uno degli elementi imprescindibili di uno studio di impatto ambientale e tale previsione assume tanto più significato, nel caso in esame, alla luce della variabile temporale collegata all'individuazione del sito che deve ospitare il Deposito nazionale.

Si sottolinea peraltro che per l'espressione del parere, anche alla luce della necessità che vengano approfonditi gli scenari alternativi, non si può non tener conto:

- a) di quanto previsto dal Decreto Legge 14 novembre 2003, n° 314 "Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza dei rifiuti radioattivi", come modificato dalla Legge 24 dicembre 2003 n° 368 "Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 14 novembre 2003, n° 314 recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza dei rifiuti radioattivi", ovvero, in particolare:
 - art. 1 comma 1 "La sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi, come definiti dall'articolo 4, comma 3, del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230, degli elementi di combustibile irraggiati e dei materiali nucleari, ivi inclusi quelli rinvenuti dalla disattivazione delle centrali elettronucleari e degli impianti di ricerca e di fabbricazione del combustibile, dismessi nel rispetto delle condizioni di sicurezza e di protezione della salute umana e dell'ambiente previste dal citato Decreto Legislativo n. 230 del 1995, e' effettuata presso il Deposito nazionale, riservato ai soli rifiuti di III categoria, che costituisce opera di difesa militare di proprietà dello Stato. Il sito, in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno, è individuato entro un anno dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto, dal Commissario straordinario di cui all'articolo 2, sentita la Commissione istituita ai sensi del medesimo articolo 2, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro il termine di cui al periodo precedente, l'individuazione definitiva del sito è adottata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri;
 - art 3 comma 1-bis " Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con i Ministri dell'Interno, delle Attività Produttive e della Salute, si provvede, avvalendosi del supporto operativo della Sogin S.p.A., alla messa in sicurezza e allo stoccaggio dei rifiuti radioattivi di I e II categoria. (...)".
- b) di quanto indicato al paragrafo n°4 del documento "Documento conclusivo approvato dalla VIII Commissione" della Camera dei Deputati sulla "Indagine conoscitiva sulla sicurezza ambientale dei siti e degli impianti ad elevata concentrazione inquinante di rifiuti pericolosi e radioattivi" ovvero, in particolare :
 - "(...) IV. appare, in questo quadro, evidente che le strutture nucleari esistenti e i depositi di rifiuti radioattivi attualmente presenti sul territorio non potranno divenire «cimiteri di sé stessi», essendo naturale che il futuro deposito unico, alla luce di quanto emerso dalle audizioni e dalle indagini svolte dalla Commissione, non sia

allocato in nessuna delle aree dove attualmente insistono installazioni contenenti scorie nucleari;

- (...) VI. in particolare, appare significativo che tutti i rifiuti radioattivi interessati dalla dichiarazione di «stato di emergenza», soprattutto quelli maggiormente sprovvisti di protezione (combustibile irraggiato e simili), siano collocati in condizioni di massima sicurezza, anche attraverso la loro allocazione in appositi «casks», ossia in contenitori di scorie radioattive predisposti per resistere ad ogni forma di evento catastrofico o calamitoso, anche di origine umana (attentati o simili)".

Alla luce di quanto suesposto:

- fermo restando che l'obiettivo finale è lo smantellamento della centrale, con il rilascio del sito privo di vincoli di qualsiasi natura;
- tenuto conto di quanto previsto dai suesposti atti e provvedimenti nazionali;
- ravvisata la necessità, anche nell'ipotesi di un ritardo sui tempi di disponibilità del Deposito nazionale per i rifiuti di terza categoria e di individuazione delle misure per la messa in sicurezza e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi di prima e seconda categoria, di utilizzare all'interno delle infrastrutture preesistenti in loco una struttura provvisoria per lo stoccaggio intermedio dei materiali derivanti dall'attività di decommissioning, nonché dei rifiuti pregressi condizionati, fermo restando che il sito in questione non risulta idoneo ad un'attività di deposito permanente, come evidenziato dall'VIII Commissione della Camera dei Deputati;
- pur prendendo atto che il proponente nel documento "Nota di chiarimento successiva alla Conferenza dei servizi della Regione Piemonte del 5 Novembre 2003" afferma di considerare "perfettamente gestibile" la situazione che si verrebbe a creare, intorno al 2014, sul sito di Trino in caso di indisponibilità del Deposito nazionale;

si ritiene che rispetto alla documentazione presentata debba essere maggiormente approfondito quanto attiene allo stoccaggio provvisorio dei materiali derivanti dall'attività di decommissioning, nonché dei rifiuti pregressi condizionati nelle strutture denominate deposito n° 1 e deposito n° 2, ed eventualmente nell'edificio turbine, con particolare riferimento a:

- adeguatezza dimensionale ed idoneità dei citati edifici a svolgere la funzione di struttura provvisoria di stoccaggio intermedio, con particolare riferimento alle problematiche connesse con la sicurezza;
- eventuali interventi strutturali da realizzare al fine di garantirne l'idoneità;
- idoneità del sito alla suddetta attività di stoccaggio provvisorio, in riferimento anche alle problematiche di dinamica fluviale del Po;
- effetti ambientali derivanti dalla permanenza sul sito delle strutture.

L'alternativa formulata dal proponente nel documento di chiarimento dovrà altresì essere confrontata con quella del mantenimento dell'impianto in sicurezza sorvegliata ovvero custodia protettiva passiva.

Le diverse ipotesi dovranno essere valutate anche dal punto di vista del rapporto costi/benefici, sotto il profilo tecnico, ambientale, economico e di salute pubblica.

Per quanto attiene, specificamente, lo studio di impatto ambientale, si evidenzia quanto segue.

Si osserva, in primo luogo, che le attività di decommissioning non sono state inquadrare nell'ampio panorama di studi/interventi effettuati e/o previsti dall'Autorità di Bacino del Fiume Po per risolvere i problemi idraulici del nodo idraulico di Trino.

Si ritiene pertanto necessario verificare che non esistano interferenze tra le suddette attività di decommissioning e la realizzazione degli interventi idraulici previsti dall'Autorità di Bacino, tra cui quelli previsti per il Roggione.

Osservato inoltre che lo studio è carente di un Progetto di recupero ambientale, auspicando che il risultato finale delle operazioni di decommissioning sia la rinaturalizzazione del sito, con il ripristino delle condizioni originarie, si chiede che il proponente produca un organico progetto di recupero ambientale subordinatamente alle previsioni ed eventuali prescrizioni definite per l'area in esame dagli strumenti di pianificazione territoriale e di settore (Piano d'Area del sistema delle Aree protette della Fascia Fluviale del Po - D.G.R. n° 982 - 4328 del 8 marzo 1995" - e Piano per l'assetto idrogeologico (P.A.I.), con particolare riferimento alla caratterizzazione finale del sito ai fini del riutilizzo successivo dell'area.

Si sottolinea peraltro che le operazioni di decommissioning ed il conseguente recupero ambientale dovranno riguardare non solo i manufatti e l'area su cui è insediato l'attuale impianto ma tutta l'area su cui insistono le infrastrutture a servizio e strettamente funzionali all'attività della centrale stessa.

Per quanto attiene la tematica rappresentata dalla messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, disciplinata dal D.M. 471/99, regolamento attuativo dell'art. 17 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i., si rileva che, benché non sia stata effettuata una caratterizzazione iniziale del sito, il proponente prevede, al termine delle operazioni di decommissioning, l'esecuzione di "un'accurata e dettagliata indagine dei prodotti industriali impiegati nel ciclo produttivo, nei laboratori o a qualunque altro titolo utilizzati nel Sito nonché delle attività svolte e degli eventi significativi avvenuti nel corso del passato esercizio, allo scopo di individuare correlazioni con possibili contaminazioni" e l'esecuzione di indagini volte a valutare l'eventuale contaminazione delle matrici ambientali. Si evidenzia a tal proposito che qualora dagli esiti di tali indagini o di quelle effettuate dagli Enti di controllo si dovesse evidenziare una situazione di inquinamento, anche causata da attività pregresse svolte sul sito, dovranno essere messe in atto le procedure finalizzate alla bonifica del sito, con attuale riferimento al citato D.M. 471/99. Sia in fase di indagine, sia nell'ambito dell'eventuale bonifica del sito, si dovrà far riferimento alle concentrazioni accettabili limite per la destinazione d'uso prevista.

In riferimento agli scenari incidentali, si osserva che la loro descrizione appare poco organica e troppo sintetica, richiedendo tra l'altro una descrizione di maggior dettaglio sulla struttura del modello adottato (VADOSCA).

Per quanto concerne nello specifico le ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI DECOMMISSIONING, dall'esame degli elaborati progettuali è emersa la necessità di rivolgere al proponente le seguenti raccomandazioni a valere sulle prescrizioni finali.

In primo luogo, fermo restando che tutte le operazioni ed attività di smantellamento, comprese quelle escluse dall'autorizzazione, devono essere effettuate nel pieno rispetto della normativa vigente di settore (si cita, ad esempio la bonifica dell'amianto), si ritiene opportuno che tutte le attività siano precedute da accurati progetti esecutivi, ottimizzati in termini di minimizzazione della produzione dei rifiuti (radioattivi e non), e minimizzazione di rilasci (radioattivi e non) nell'ambiente e che siano accompagnate da procedure di supervisione e monitoraggio dell'esercente.

Poiché l'acquifero superficiale è caratterizzato da un'elevata vulnerabilità in relazione a fenomeni di inquinamento superficiale, le successive fasi progettuali dovranno definire i necessari accorgimenti atti ad evitare che sostanze inquinanti fortuitamente rilasciate nel corso delle attività di decommissioning possano raggiungere la falda ed indirettamente le acque del fiume Po.

Considerato che la gestione dei rifiuti rientranti nell'applicazione del D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i. nello studio è indicata in modo generico, ad esempio per quanto attiene le attività di cantiere e la

destinazione delle varie tipologie di rifiuti prodotti e sottolineata la notevole varietà dei rifiuti di cui trattasi, si rileva la necessità di individuare procedure di gestione e smaltimento e destinazioni coerenti con le tipologie dei rifiuti stessi.

Fermo restando il principio di favorire il più possibile il recupero dei rifiuti si sottolinea la necessità che tutte le attività di recupero e di smaltimento dei rifiuti, prodotti nell'ambito dell'attività in questione, devono avvenire nel puntuale rispetto della normativa vigente, statale e regionale (facenti capo, rispettivamente, al D.Lgs. n. 22/1997 ed alla L.R. n. 24/2002).

Si rileva la necessità che vengano definiti e siano chiari a tutti i soggetti interessati i criteri analitici in base ai quali i materiali considerati rilasciabili possano essere gestiti come rifiuti convenzionali, e si ritiene inoltre di fondamentale importanza organizzare il flusso del materiale giudicato allontanabile in modo che il suo percorso ed il suo destino siano precisamente rintracciabili, questo anche ai fini dell'attività di vigilanza ambientale svolta dall'ARPA.

Per quanto attiene la componente atmosfera, benché le analisi previsionali siano state eseguite in modo conservativo e siano caratterizzate da dati meteorologici del sito affidabili, si osserva che non possono essere escluse ricadute di inquinanti come NO₂ e polveri sull'abitato di Trino, inserito in una zona definita critica dalla valutazione della qualità dell'aria eseguita dalla Regione Piemonte.

Dovrebbero pertanto essere prese in considerazione misure di mitigazione prestando attenzione anche a questo aspetto nell'organizzazione del cantiere in modo da non sovrapporre le attività di movimentazione di materiale incoerente e le attività di trasporto.

Si ritiene opportuno, per quanto concerne esclusivamente gli aspetti convenzionali dell'attività di cantiere della disattivazione, che venga attivato dal proponente un sistema di monitoraggio per le componenti atmosfera e rumore avente per oggetto il controllo e la valutazione in corso d'opera delle previsioni di impatto indotte dal cantiere relative ai recettori sensibili prossimi al sito (abitato di Trino e cascine circostanti). In particolare, al fine di programmare opportunamente le operazioni causa di produzione ingente di polveri tale sistema dovrà permettere l'interfaccia con i dati meteorologici del Laboratorio ambientale già presente nell'impianto di Trino.

Inoltre considerato che nel S.I.A. si fa riferimento al sistema di monitoraggio in continuo imposto dalle Prescrizioni di Esercizio che non prevedono il monitoraggio degli inquinanti convenzionali, si ritiene necessario che vengano effettuati, ogni sei mesi, dei campionamenti delle emissioni per verificare il rispetto del limite di emissione per il particolato stabilito in 5 mg/Nm³, qualora il sistema di monitoraggio non preveda la misura in continuo della portata emessa e della concentrazione di particolato negli effluenti.

A tal proposito si richiede che, in fase di progettazione del piano di monitoraggio, vengano verificati e concordati con le Direzioni regionali competenti e con ARPA, i metodi di campionamento, nonché le tempistiche di rilevazione e restituzione dei dati.

Si richiede che il proponente provveda affinché il Comune di Trino sia messo a conoscenza degli scenari di rischio relativi alle analisi di eventi incidentali, in particolare quelli con potenziale ricaduta esterna, per poter consentire al comune stesso, in caso fosse ritenuto necessario, di inserire, all'interno del proprio Piano Comunale di Protezione Civile, il rischio connesso con lo smantellamento dello stabilimento, al fine di poter correttamente informare la popolazione sugli opportuni comportamenti da adottare.

Inoltre, per l'analisi tecnica degli eventi incidentali e relativi scenari, si richiede che l'organismo tecnico competente analizzi e verifichi le opzioni presentate nel progetto (in termini di tipologia di eventi, sostanze rilasciate, conseguenze, etc.), in particolare quelle che non erano previste nel Piano di Emergenza Esterna esistente.

Al fine di assicurare la funzione di alta vigilanza regionale, nel quadro di un processo organico e coordinato di azione di monitoraggio sullo smantellamento dell'impianto e sulla messa in sicurezza delle materie stoccate, il proponente sentita anche l'APAT per gli aspetti radiologici, alla conclusione del procedimento, dovrà quindi garantire alla Regione, in termini di comunicazioni e documentazione:

- b) approfondimento, in termini di sicurezza nucleare e tutela ambientale degli effetti della costituzione in sito di una struttura provvisoria di stoccaggio intermedio come meglio specificato in narrativa;
- c) redazione di un progetto organico di recupero/ripristino ambientale del sito, alla luce delle previsioni ovvero delle eventuali prescrizioni definite dagli strumenti di pianificazione e tutela di area e di settore.
- di far proprie le "conclusioni" di cui al paragrafo n. 4 del documento dell'VIII Commissione della Camera dei Deputati "Indagine conoscitiva sulla sicurezza ambientale dei siti e degli impianti ad elevata concentrazione inquinante di rifiuti pericolosi e radioattivi" approvato nella seduta conclusiva del 13 marzo 2003, con particolare riguardo al punto "IV" del paragrafo medesimo come evidenziato in narrativa;
 - di ritenere, tuttavia, che allo stato attuale, non sussistano le condizioni per il perfezionamento del procedimento, in presenza delle incognite che permangono con riguardo alla variabile temporale collegata all'individuazione del sito deputato ad ospitare il Deposito nazionale per i rifiuti di terza categoria, nonché delle più generali incognite connesse alla messa in sicurezza ed allo stoccaggio dei rifiuti di prima e seconda categoria relativamente alle previsioni della Legge 368/2003, come dettagliato in premessa;
 - di riservarsi, a fronte del mutato quadro normativo in merito all'individuazione dei siti per lo stoccaggio definitivo dei rifiuti radioattivi di I, II e III categoria, di richiedere al Ministero delle Attività Produttive, nel caso perdurasse la situazione di indeterminatezza, l'approntamento di idonee misure e strumenti per la rimodulazione degli oneri di sistema in presenza di potenziale pregiudizio all'assetto ambientale e allo sviluppo socio-economico dei territori interessati dagli impianti elettronucleari e dalle installazioni del ciclo del combustibile;
 - di inviare il presente atto al Ministero dell'Ambiente e del Territorio per il prosieguo dell'iter procedurale ex art. 6 della L. 349/1986.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(Omissis)

Il Vicepresidente
della Giunta Regionale
William CASONI

Direzione Affari Istituzionali
e Processo di Delega
Il funzionario verbalizzante
Guido ODICINO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 9 febbraio 2004.

ori 